

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO POLIZZA ALL RISKS – TUTELA DEI BENI.

DISCIPLINARE DI GARA

CIG: A039F0837B

Pag. 1 a 44

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO: POLIZZA ALL RISKS – TUTELA DEI BENI.

1. PREMESSE

1.1. Con Determina dirigenziale a contrarre del 6.12.2023, n. 147, Brescia Mobilità S.p.A. (“**Brescia Mobilità**” e/o la “**Società**” e/o la “**Stazione Appaltante**” e/o la “**Committente**”) ha determinato di affidare il servizio assicurativo avente ad oggetto la polizza *all risks* a tutela degli eventuali pregiudizi economici conseguenti ad eventi dannosi ai beni, mobili e immobili, delle Società del Gruppo Brescia Mobilità, (il “**Servizio**”).

1.2. L’affidamento del Servizio avverrà mediante procedura aperta (la “**Gara**” e/o la “**Procedura**”) e con l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli articoli 71 e 108, co. 2, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, (il “**Codice**” e/o il “**D.Lgs. 36/2023**”).

1.3. Si precisa che la Procedura verrà gestita in maniera unitaria da Brescia Mobilità S.p.A., tramite accorpamento dei fabbisogni propri e delle altre Società del Gruppo Brescia Mobilità (Brescia Trasporti S.p.A. e Metro Brescia Società a Responsabilità Limitata). In esito alla Procedura, verrà stipulata un’unica polizza, con contraente Brescia Mobilità e, come soggetti assicurati, Brescia Mobilità S.p.A., Brescia Trasporti S.p.A. e Metro Brescia Società a Responsabilità Limitata, (la “**Polizza**”).

1.4. Ai sensi dell’art. 107, co. 3, del Codice, la Procedura prevede l’esaminazione delle offerte prima della verifica dell’idoneità degli offerenti, (cd “*inversione procedimentale*”).

1.5. La Procedura verrà interamente gestita attraverso il portale telematico di *e-procurement* del Gruppo Brescia Mobilità, (la “**Piattaforma**”), raggiungibile all’indirizzo <http://bresciamobilita.albofornitori.net/>; maggiori informazioni sul funzionamento della Piattaforma sono disponibili nella sezione “Manuali - guide”, presenti nella homepage della stessa. Tramite la Piattaforma si accede alla Procedura ed alla relativa documentazione (la “**Documentazione di Gara**”).

1.6. Il presente disciplinare (il “**Disciplinare**”) è redatto in conformità al Bando Tipo n. 1, recante “*Disciplinare di gara - Procedura aperta per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari di importo superiore alle soglie europee con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo*”, approvato con Delibera dell’A.N.A.C. del 27.6.2023, n. 309.

1.7. I tempi di conclusione della Procedura, come definiti dall’Allegato I.3 del D.Lgs. 36/2023, sono fissati in mesi 7 (sette), decorrenti dalla data di pubblicazione del bando di gara.

- 1.8. Il luogo di svolgimento del Servizio è Brescia - codice NUTS **ITC47**.
- 1.9. Il codice **CIG** è A039F0837B.
- 1.10. Il Responsabile Unico del Progetto (il “**RUP**”) è il Dott. Roberto Guerra (rguerra@bresciamobilita.it).
- 1.11. Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (il “**DEC**”) è Elisabetta Orlandi.

**LA SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA È FISSATA PER
IL GIORNO 10.1.2024 ALLE ORE 13:00.**

2. PIATTAFORMA

2.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

2.1.1. L’utilizzo della Piattaforma comporta l’accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nella Documentazione di Gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del Decreto Legislativo 82/2005 recante Codice dell’amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell’AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

2.1.2. L’utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall’art. 1176, co. 2, del Codice Civile.

2.1.3. La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell’inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all’operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell’operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nella sezione “*Manuali - guide*”, presenti nella homepage della stessa.

2.1.4. In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione Appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata

proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

2.1.5. La Stazione Appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

2.1.6. Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

2.1.7. Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

2.1.8. L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

2.1.9. La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

2.2. DOTAZIONI TECNICHE

2.2.1. Ai fini della partecipazione alla Procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quanto previsto nella sezione "*Manuali - guide*", presenti nella homepage della Piattaforma, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della stessa.

2.2.2. In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un *personal computer* conforme agli *standard* aggiornati di mercato, con connessione *internet* e dotato di un comune *browser* idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'art. 64 del Decreto Legislativo 82/2005 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli art. 6-*bis* e 6-*ter* del Decreto Legislativo 82/2005 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del Legale Rappresentante dell'operatore economico (o da persona

munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:

- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'art. 29 del Decreto Legislativo 82/2005);
- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione Europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al Regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

3.1. DOCUMENTI DI GARA

La Documentazione di Gara – accessibile gratuitamente tramite la Piattaforma – comprende:

- 1) il Bando di gara, (il “**Bando**”);
- 2) il presente disciplinare e relativi allegati, (il “**Disciplinare**”);
- 3) il capitolato tecnico e relativi allegati, (il “**Capitolato Tecnico**”);
- 4) documento contenente le statistiche sinistri;
- 5) istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo della stessa – sul punto, si rinvia a quanto previsto nella sezione “*Manuali - guide*”, presenti nella homepage della stessa;
- 6) il Codice Etico e di Comportamento di Brescia Mobilità e il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del Gruppo Brescia Mobilità e successivi aggiornamenti, pubblicati e reperibili sul sito internet www.bresciamobilita.it, sezione “*Società Trasparente*”.

3.2. CHIARIMENTI

3.2.1. È possibile ottenere chiarimenti sulla Procedura mediante la proposizione di quesiti scritti, da inoltrare almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza del termine fissato per la

presentazione delle offerte, attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla stessa. Superato tale termine, non sarà più possibile presentare ulteriori richieste di chiarimenti.

3.2.2. Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

3.2.3. Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste, in forma anonima, e delle relative risposte sulla Piattaforma. La Piattaforma non invia alcuna segnalazione; pertanto, si invitano i concorrenti a visionare costantemente la stessa.

3.2.4. Non verrà fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

3.3. COMUNICAZIONI

3.3.1. Le comunicazioni tra Stazione Appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma.

3.3.2. Le comunicazioni relative:

- a) all'aggiudicazione;
- b) all'esclusione;
- c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto;
- d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario;

avvengono anche utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-*bis*, 6-*ter*, 6-*quater* del Decreto Legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici, elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

3.3.3. Le comunicazioni relative:

- a) all'attivazione del soccorso istruttorio;
 - b) al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala;
 - c) alla richiesta di offerta migliorativa;
- avvengono tramite la Piattaforma.

3.3.4. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o

consorzianti eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

3.3.5. In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

3.3.6. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

4. OGGETTO DELL'APPALTO, SUDDIVISIONE IN LOTTI ED IMPORTO

4.1. L'Appalto ha ad oggetto l'affidamento del servizio assicurativo - polizza *all risks*; per maggiori indicazioni di dettaglio, si rinvia alla Documentazione di Gara. Si precisa che le prescrizioni e le condizioni contenute nella Documentazione di Gara, integrate con le condizioni tecniche eventualmente offerte ed all'offerta economica presentate dall'aggiudicatario assumeranno, a tutti gli effetti, valore di Polizza.

4.2. L'appalto è costituito da un unico lotto, avendo ad oggetto la copertura omogenea per un unico ramo di rischio assicurativo. Tale scelta risulta funzionale a favorire economie di scala e maggior efficienza e coordinamento in termini sia economici sia gestionali, con conseguente riduzione dei costi diretti ed indiretti.

TABELLA 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

n.	Descrizione	CPV	P (<i>principale</i>) S (<i>secondario</i>)	Importo annuo lordo	Importo lordo per l'intero periodo di durata contrattuale
1	POLIZZA ALL RISKS - TUTELA DEI BENI	66515000	P	120.000,00	300.000,00
A) Importo lordo a base di gara				300.000,00	
B) oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso				0,00	
(A+B) importo lordo a base di gara				300.000,00	

4.3. Gli importi di cui alla Tabella n. 1 sono da ritenersi comprensivi delle imposte assicurative, oneri fiscali e contributi di legge ed al netto di I.V.A. ed altri oneri previdenziali ed assistenziali, se dovuti.

4.4. In considerazione della natura delle prestazioni, gli importi relativi ai costi della manodopera ed ai costi per la sicurezza da interferenze sono pari ad Euro 0,00 (zero/00).

4.5. L'Appalto è finanziato con fondi propri di bilancio della Stazione Appaltante.

4.6. Il corrispettivo dovrà intendersi comprensivo della remunerazione per la prestazione del Servizio, dei servizi connessi (ivi compreso il brokeraggio assicurativo) e, comunque, di ogni altra attività necessaria per l'esatto e completo adempimento del contratto, secondo quanto previsto dal Disciplinare, dalla Documentazione di Gara e dalla normativa vigente ed applicabile in materia.

5. DURATA

5.1. La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 30 (trenta) mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione della Polizza, che assume valore di avvio dell'esecuzione del contratto – **e, comunque, non oltre le ore 24:00 del 30.6.2026.**

5.2. Ai sensi dell'art. 17, co. 8 e 9, del Codice, dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario, la Stazione Appaltante può iniziare l'esecuzione del contratto prima della stipula; nel caso di mancata stipulazione, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese, ai sensi dell'art. 50, co. 6, del Codice.

6. REVISIONE PREZZI

6.1. A partire dalla seconda annualità di validità del contratto, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire.

6.2. Ai fini della determinazione e del calcolo della eventuale variazione dei prezzi si utilizzeranno gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie, che costituiranno pertanto la base per l'accertamento dell'eventuale aumento dei prezzi e la loro consistenza

6.3. L'aggiudicatario potrà avanzare specifica istanza di revisione dei prezzi, corredata della documentazione necessaria, a partire dal secondo anno di validità del contratto ed una sola volta per ciascuna successiva annualità.

7. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

7.1. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni contrattuali, per una durata massima pari a mesi 24 (ventiquattro), per un importo massimo di Euro 240.000,00 (duecentoquarantamila/00), comprensivo delle imposte

assicurative, oneri fiscali e contributi di legge ed al netto di I.V.A. ed altri oneri previdenziali ed assistenziali, se dovuti; l'esercizio di tale facoltà è comunicata all'appaltatore almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del contratto.

7.2. La Stazione Appaltante si riserva la possibilità di esercitare l'opzione di proroga del contratto, ex art. 120, co. 10, del Codice, per il tempo eventualmente necessario (entro e non oltre 6 mesi) all'espletamento ed alla conclusione della nuova procedura di affidamento, per un importo di Euro 60.000,00 (sessantamila/00), comprensivo delle imposte assicurative, oneri fiscali e contributi di legge ed al netto di I.V.A. ed altri oneri previdenziali ed assistenziali, se dovuti; in tal caso, il contraente originario è tenuto ad eseguire le prestazioni contrattuali agli stessi prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto.

7.3. Ai sensi dell'art. 14, co. 4, del D.Lgs. 36/2023, l'importo massimo stimato dell'Appalto, comprensivo delle opzioni sopra descritte, è pari ad Euro 600.000,00 (seicentomila/00), comprensivo delle imposte assicurative, oneri fiscali e contributi di legge ed al netto di I.V.A. ed altri oneri previdenziali ed assistenziali, se dovuti, così suddiviso:

TABELLA 2 – IMPORTO MASSIMO STIMATO DELL'APPALTO

IMPORTO MASSIMO STIMATO DELL'APPALTO	
IMPORTO A BASE D'ASTA SOGGETTO A RIBASSO	300.000,00
IMPORTO PER IL RINNOVO CONTRATTUALE	240.000,00
IMPORTO PER L'OPZIONE DI PROROGA, EX ART. 120, CO.10 DEL D.LGS. 36/2023	60.000,00
VALORE GLOBALE STIMATO	600.000,00

8. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

8.1. Gli operatori economici di cui all'art. 65 del Codice, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri o in Paesi terzi firmatari dell'Accordo sugli Appalti Pubblici o di altri accordi internazionali cui l'Unione Europea è vincolata, possono partecipare alla Procedura in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti nei successivi paragrafi.

8.2. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del D.Lgs. 36/2023.

8.3. È altresì ammessa la partecipazione di operatori economici in forma associata in regime di coassicurazione, ai sensi dell'art. 1911 del Codice Civile, ("**Coassicurazione**"); ai soggetti costituiti in tale regime si applicano le disposizioni di cui all'art. 68 del D.Lgs. 36/2023. Si precisa

che, in deroga alla previsione di cui all'art. 1911 del Codice Civile, gli operatori economici in regime di coassicurazione saranno responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante.

8.4. Si precisa che le compagnie di assicurazione interessate a partecipare alla Procedura possono presentare offerta tramite la Direzione Generale, o la Rappresentanza Generale, o la Gerenza a ciò autorizzata dalla Direzione Generale, o l'agente di assicurazione regolarmente autorizzato mediante procura speciale.

8.5. I consorzi di cui all'art. 65, co. 2, del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

8.6. I consorzi di cui all'art. 65, co. 2, lett. b) e c), sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

8.7. Il concorrente che partecipa alla Procedura in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la Stazione Appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale, a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- a) partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (l'“**Aggregazione di Retisti**”);
- b) partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- c) partecipazione sia in Aggregazione di Retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la Procedura, in forma singola o associata;
- d) partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 (dieci) giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla Procedura, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

8.8. Le Aggregazione di Retisti di cui all'art. 65, co. 2, lett. g), del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla Procedura ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla Procedura ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.
- 8.9.** Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.
- 8.10.** Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'art. 65, co. 2, lett. b), c), d).
- 8.11.** L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

9. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

- 9.1.** I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti di seguito indicati.
- 9.2.** La Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico ("FVOE"); a tal fine, l'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni per la comprova del requisito richiesto, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della Stazione Appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.
- 9.3.** Le circostanze di cui all'art. 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'art 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.
- 9.4.** In caso di partecipazione di consorzi di cui all'art 65, co. 2, lettere b) e c). del Codice, i requisiti di ordine generale devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

9.5. In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'art 65, co. 2, lett. d), del Codice, i requisiti di ordine generale devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

9.6. Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

9.7. Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- a) descrive le misure adottate ai sensi dell'art. 96, co. 6 del Codice;
- b) motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente; l'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

9.8. Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui all'art. 96, co. 6, del Codice dandone comunicazione alla Stazione Appaltante.

9.9. Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

9.10. Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la Stazione Appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

9.11. Non può avvalersi del *self-cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

9.12. Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

9.13. Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, co. 16-*ter*, del Decreto Legislativo 165/2001, a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

10. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

10.1. I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei paragrafi seguenti; ai sensi dell'art. 70, co. 4, lett. e), del Codice, sono inammissibili le offerte presentate da offerenti che non possiedono la qualificazione necessaria.

10.2. La Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al **FVOE**; a tal fine, l'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni per la comprova dei requisiti richiesti, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della Stazione Appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della Procedura.

Per l'operatore economico avente sede legale in altro Stato membro: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Per l'operatore economico avente sede legale in Stato terzo: iscrizione ad apposito registro corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza, dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

La comprova di tale requisito è acquisita d'ufficio dalla Stazione Appaltante tramite il FVOE. Gli operatori aventi sede legale in altro Stato membro o avente sede legale in Stato terzo caricano nel FVOE i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito.

b) Autorizzazione rilasciata dall'ISVAP – oggi IVASS – all'esercizio in Italia nel ramo assicurativo oggetto della Procedura.

Per l'operatore economico avente sede legale in altro Stato membro:

- I. comunicazione (o silenzio assenso) di cui all'art. 23, comma 4, del D.Lgs. 209/05 e ss.mm.ii., che permette di operare in regime di stabilimento sul territorio della Repubblica Italiana nel ramo assicurativo oggetto della Procedura per il tramite di una propria sede secondaria;

oppure, in alternativa

- II. comunicazione di cui all'art. 24, comma 2, del D.Lgs. 209/05 e ss.mm.ii., che permette di operare in regime di libertà di prestazione sul territorio della Repubblica Italiana nel ramo assicurativo oggetto della Procedura.

Per l'operatore economico avente sede legale in Stato terzo: autorizzazione di cui all'art. 28 del D.Lgs. 209/05 e ss.mm.ii.

La comprova di tale requisito è acquisita d'ufficio dalla Stazione Appaltante tramite il FVOE. Gli operatori aventi sede legale in altro Stato membro o avente sede legale in Stato terzo caricano nel FVOE i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito.

REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

c) Fatturato globale, maturato negli ultimi 3 (tre) esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del Bando, per un importo complessivamente pari almeno ad Euro 600.000,00 (seicentomila/00).

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

d) Esecuzione, negli ultimi 3 (tre) anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando, di uno o più servizi assicurativi nel ramo Incendio, in favore di soggetti pubblici e/o privati, per un importo lordo complessivamente pari almeno ad Euro 300.000,00 (trecentomila/00).

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

11. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE.

11.1. Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari e ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

11.2. I soggetti di cui all'art. 65, co. 2, lett. e), f) g) e h), del Codice, devono possedere i requisiti di ordine speciale di cui al precedente paragrafo 10. nei termini di seguito indicati:

a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della Procedura; il requisito deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

b) Autorizzazione rilasciata dall'ISVAP – oggi IVASS – all'esercizio in Italia nel ramo assicurativo oggetto della Procedura; il requisito deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

c) Fatturato globale, maturato negli ultimi 3 (tre) esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del Bando, per un importo complessivamente pari almeno ad Euro 600.000,00 (seicentomila/00); il requisito deve essere soddisfatto dal raggruppamento nel complesso.

d) Esecuzione, negli ultimi 3 (tre) anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando, di uno o più servizi assicurativi nel ramo Incendio, in favore di soggetti pubblici e/o privati, per un importo lordo complessivamente pari almeno ad Euro 300.000,00 (trecentomila/00); il requisito deve essere soddisfatto dal raggruppamento nel complesso.

11.3. Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

12. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

12.1. I soggetti di cui all'art. 65, co. 2, lett. b), c) e d), del Codice, devono possedere i requisiti di ordine speciale di cui al precedente paragrafo 10. nei termini di seguito indicati.

- a) Iscrizione** nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della Procedura; il requisito deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori;
- b) Autorizzazione** rilasciata dall'ISVAP – oggi IVASS – all'esercizio in Italia nel ramo assicurativo oggetto della Procedura; il requisito deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori;
- c) Fatturato globale**, maturato negli ultimi 3 (tre) esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del Bando, per un importo complessivamente pari almeno ad Euro 600.000,00 (seicentomila/00); i consorzi di cui all'art. 65, co. 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono. Per i consorzi di cui all'art. 65, co. 2, lett. d) del Codice, i requisiti sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.
- d) Esecuzione**, negli ultimi 3 (tre) anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando, di uno o più servizi assicurativi nel ramo Incendio, in favore di soggetti pubblici e/o privati, per un importo lordo complessivamente pari almeno ad Euro 300.000,00 (trecentomila/00); i consorzi di cui all'art. 65, co. 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono. Per i consorzi di cui all'art. 65, co. 2, lett. d) del Codice, i requisiti sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

12.2. Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

13. AVVALIMENTO

13.1. Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al precedente paragrafo 10 e/o per migliorare la propria offerta.

13.2. Nel contratto di avvalimento, le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad

acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

13.3. Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla Procedura partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

13.4. Ai sensi dell'art. 372, co. 4, del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla Procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'art. 40 del medesimo codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'art. 47 del medesimo codice è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

13.5. Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

13.6. Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dei requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 10, lett. a) e b).

13.7. L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'art. 9 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'art. 10 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la Stazione Appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

13.8. Nel caso in cui il concorrente si avvalga di ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al precedente paragrafo 10, dovrà allegare, alla domanda di partecipazione, il contratto di avvalimento nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

13.9. Nel caso in cui il concorrente si avvalga di ausiliari per migliorare la propria offerta, dovrà allegare, all'offerta tecnica, il contratto di avvalimento nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

13.10. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

13.11. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

13.12. Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

13.13. Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 (dieci) giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della Stazione Appaltante. Contestualmente, il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

13.14. Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la Stazione Appaltante procede a segnalare all'Autorità Nazionale Anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario, per consentire le valutazioni di cui all'art. 96, co. 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di 10 (dieci) giorni, pena l'esclusione dalla Procedura. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

14. SUBAPPALTO

14.1. Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

14.2. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

14.3. Qualora il subappaltatore intenda, a sua volta, subappaltare una o più prestazioni per le quali la stazione appaltante ne ha autorizzato il subappalto (subappalto a cascata), l'appaltatore dovrà presentare, in nome e per conto del subappaltatore, apposita istanza alla Stazione Appaltante; a tale istanza sarà applicata la normativa di cui all'art. 119 del Codice al fine di consentire alla Stazione Appaltante lo svolgimento delle necessarie verifiche imposte dalla normativa vigente e, conseguentemente, procedere all'adozione dei necessari provvedimenti autorizzativi o di diniego.

14.4. L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

15. GARANZIA PROVVISORIA

15.1. L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari a 2% (due per cento) del valore complessivo dell'appalto – e, precisamente, di importo pari ad Euro 6.000,00 (seimila/00). Si applicano le riduzioni di cui all'art. 106, co. 8 del Codice.

15.2. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

15.3. La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto IBAN IT 76 A 05387 11224 000042697010, intestato a Brescia Mobilità S.p.A.

15.4. La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

15.5. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

15.6. La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

15.7. La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (Stazione Appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla Procedura ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 65, co. 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice civile;

2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957, secondo comma, del Codice civile;
3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

15.8. Ai sensi dell'art. 106, co. 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a) riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'art. 65, co. 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'art. 65, co. 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b) riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

15.9. Per fruire delle riduzioni di cui all'art. 106, co. 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel FVOE.

15.10. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

16. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

16.1. I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari ad Euro 77,00 (settantasette/00), secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022.

16.2. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta, e sarà verificato mediante il FVOE.

16.3. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la Stazione Appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento.

16.4. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito alla Stazione Appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

17. MODALITÀ E REGOLE DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

17.1. L'offerta deve essere presentata esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel Disciplinare.

17.2. L'offerta deve pervenire **entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 10.1.2024**, a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta. Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

17.3. Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto. Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 2.1.

17.4. Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 15 *megabyte* per singolo *file*.

17.5. Si precisa che il plico telematico contenente l'offerta si intende "trasmesso" solo con l'invio definitivo, completo di ogni documento obbligatorio. Si precisa che il plico telematico non "trasmesso" non sarà visibile alla Stazione Appaltante e, pertanto, si intenderà come non presentato; è onere del concorrente verificare il buon esito della trasmissione dell'offerta.

17.6. La Piattaforma comunica al concorrente, all'indirizzo di P.E.C. indicato in sede di registrazione del profilo utente, la conferma di partecipazione alla procedura, con l'indicazione

di un codice identificativo, di un token di partecipazione e del riepilogo della documentazione caricata con relativa dimensione in Kb; tale comunicazione costituisce prova di invio della busta telematica.

17.7. L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La Stazione Appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

REGOLE DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

17.8. Con la presentazione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

17.9. L'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

17.10. Il concorrente che intenda partecipare in forma associata, in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

17.11. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana, ovvero corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica l'istituto del soccorso istruttorio.

17.12. Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

17.13. La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto Legislativo n. 82/2005.

17.14. L'offerta vincola il concorrente per 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante entro il termine fissato o, comunque, in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla Procedura.

COMPOSIZIONE DELL'OFFERTA

17.15. L'offerta consta della seguente documentazione:

- A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA;**
- B – OFFERTA TECNICA;**
- C – OFFERTA ECONOMICA.**

REGOLE DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI RETTIFICA

17.16. Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

17.17. A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

17.18. Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

18. SOCCORSO ISTRUTTORIO

18.1. Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione, ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

18.2. Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla Procedura, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

18.3. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

18.4. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla Procedura;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;

18.5. Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine massimo di 10 (dieci) giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

18.6. In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

18.7. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

18.8. La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 5 (cinque) giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

19. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico, nella sezione della Piattaforma dedicata alla documentazione amministrativa, deve allegare la seguente documentazione:

- 1) domanda di partecipazione, redatta preferibilmente secondo il modello denominato "*Allegato 1) - fac-simile domanda di partecipazione*";
- 2) DGUE, redatto preferibilmente secondo il modello denominato "*Allegato 2) - fac-simile DGUE*";
- 3) dichiarazione integrativa al DGUE, redatta preferibilmente secondo il modello denominato "*Allegato 3) - fac-simile dichiarazione integrativa al DGUE*";
- 4) dichiarazione redatta preferibilmente secondo il modello denominato "*Allegato 4) - fac-simile dichiarazione sostitutiva integrativa*";
- 5) dichiarazione redatta preferibilmente secondo il modello denominato "*Allegato 5) - fac-simile dichiarazione sostitutiva dei familiari conviventi*";
- 6) dichiarazione redatta preferibilmente secondo il modello denominato "*Allegato 6) - fac-simile dichiarazione sostitutiva attestante il possesso di requisiti*";
- 7) dichiarazione redatta preferibilmente secondo il modello denominato "*Allegato 7) - fac-simile dichiarazione sostitutiva ai fini della normativa antiriciclaggio*";
- 8) garanzia provvisoria;
- 9) PASSoe;

- 10) ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'A.N.A.C.;
- 11) (eventuale) documentazione integrativa che dovesse ritenersi necessaria ai fini della partecipazione alla Procedura;
- 12) (eventuale) documentazione di impegno, in caso di partecipazione alla Procedura in forma associata.

19.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

PRESENTAZIONE E SOTTOSCRIZIONE

19.1.1. La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente secondo il modello denominato "Allegato 1) - fac-simile domanda di partecipazione".

19.1.2. Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (denominazione sociale, codice fiscale, sede), e la forma, singola o associata, con la quale partecipa alla Gara.

19.1.3. In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, Coassicurazione, il concorrente fornisce i dati identificativi (denominazione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

19.1.4. In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, co. 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

19.1.5. La domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore, allegando:

1. copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità;
2. idonea documentazione in corso di validità attestante il possesso dei necessari poteri di firma del sottoscrittore; non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

19.1.6. La domanda di partecipazione **è presentata e sottoscritta:**

- dal legale rappresentante del concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dal legale rappresentante della mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, GEIE non ancora costituiti o Coassicurazione, dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile, dal consorzio medesimo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:

- a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, dal legale rappresentante dell'organo comune;
- b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, dal legale rappresentante dell'organo comune nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete;
- c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

IMPOSTA DI BOLLO

19.1.7. La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal d.P.R. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo.

19.1.8. Il pagamento della suddetta imposta del valore di Euro 16,00 (sedici/00) viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o, per gli operatori economici esteri, tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice IBAN IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

19.1.9. A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario. In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da Euro 16,00 (sedici/00) ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente, copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

DICHIARAZIONI

19.1.10. Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 94, co. 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla Procedura contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorzio esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso

all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella Documentazione di Gara;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice Etico e di comportamento adottato dalla Stazione Appaltante, disponibili sul sito <https://trasparenza.bresciamobilita.it/>, e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, co. 2, e 53, co. 3 del d.P.R. 633/72 e a comunicare alla Stazione Appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 34.

CAUSE AUTOMATICHE E NON AUTOMATICHE DI ESCLUSIONE E SELF-CLEANING

19.1.11. Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al relativo co. 3.

19.1.12. Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'art. 98, co. 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al relativo co. 3.

19.1.13. Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

19.1.14. Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'art. 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'art. 95, co. 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;

- gli atti e i provvedimenti indicati all'art. 98 co. 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'art. 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

19.1.15. La dichiarazione di cui al precedente comma deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

19.1.16. L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di *self-cleaning* adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

19.1.17. L'operatore economico adotta le misure di *self-cleaning* che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

19.1.18. Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui La Stazione Appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

19.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ART. 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , n. 14

19.2.1. Il concorrente dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'art. 95, commi 4 e 5, del Decreto Legislativo 14/2019.

19.2.2. Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, co. 1, lett. o), del Decreto Legislativo 14/2019, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

19.3. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

19.3.1. L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

19.3.2. Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) il PASSOE dell'ausiliaria,
- 2) la dichiarazione di avvalimento;

3) il contratto di avvalimento;

19.3.3. Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

19.4. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

19.4.1. Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

19.4.2. Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

19.4.3. Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti o Coassicurazione

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

19.4.4. Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

19.4.5. Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

19.4.6. Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

20. OFFERTA TECNICA

20.1. L'operatore economico, nella sezione della Piattaforma dedicata all'offerta tecnica, deve allegare, a pena di esclusione, l'offerta tecnica, redatta preferibilmente – e, comunque, fermi i contenuti – secondo il modello denominato “*Allegato 8) - fac-simile offerta tecnica*”.

20.2. L'operatore economico, con la presentazione dell'offerta tecnica, potrà mantenere ferme le condizioni contrattuali di cui al Capitolato Tecnico oppure potrà selezionare – e, conseguentemente, offrire – una o più delle varianti indicate dalla Stazione Appaltante.

20.3. Non è ammessa, pena l'esclusione dalla Procedura, l'offerta di varianti diverse rispetto a quelle espressamente indicate dalla Stazione Appaltante, nonché la modifica, anche parziale, dei contenuti delle stesse.

20.4. L'offerta tecnica deve essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 19.1.6.

20.5. Nel caso in cui il concorrente si avvalga di ausiliari per migliorare la propria offerta, dovrà allegare, all'offerta tecnica, il contratto di avvalimento nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

21. OFFERTA ECONOMICA

21.1. L'operatore economico, nella sezione della Piattaforma dedicata all'offerta economica, deve allegare l'offerta economica, redatta preferibilmente secondo il modello denominato "Allegato 9) - *fac-simile offerta economica*", indicando, a pena di esclusione, il premio annuo lordo offerto.

21.2. Nella medesima sezione, l'operatore economico dovrà altresì allegare il dettaglio della scomposizione dell'offerta economica, redatta preferibilmente secondo il modello denominato "Allegato 10) - *fac-simile scomposizione offerta economica*".

21.3. L'offerta economica deve essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 19.1.6.

21.4. Verranno prese in considerazione fino a n. 2 (due) cifre decimali. Per gli importi che superano il numero di decimali stabilito, verrà preso in considerazione solo il numero dei decimali autorizzati, con troncamento dei decimali in eccesso.

21.5. Si precisa che, in caso di discordanza tra il numero espresso in cifre e quello espresso in lettere, verrà data prevalenza al numero espresso in lettere; la Stazione Appaltante procederà a rettificare l'offerta in tal senso.

21.6. Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

21.7. Ai sensi dell'art. 108, co. 9, del Codice, l'offerente non dovrà indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti le disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

22. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, co. 2, del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti

punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
OFFERTA TECNICA	70
OFFERTA ECONOMICA	30
TOTALE	100

22.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella, con la relativa ripartizione dei punteggi. Si precisa che tali punteggi sono "Punteggi tabellari", vale a dire fissi e predefiniti, che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

TABELLA 3 – CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA E RELATIVA RIPARTIZIONE DEI PUNTEGGI

N.	RIFERIMENTO CAPITOLATO TECNICO	CONDIZIONE PREVISTA	PUNTEGGIO MAX	VARIANTE	PUNTEGGIO ASSEGNATO
1	CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE - Art. 6	<i>La Società e/o il Contraente hanno facoltà, dopo ogni sinistro e fino al 30° giorno del pagamento o rifiuto dell'indennizzo, di comunicare il proprio recesso dal contratto rispettando comunque un termine di preavviso non inferiore a 180 giorni a decorrere dalla data di ricezione della raccomandata da parte del Contraente/Società. In caso di recesso da parte della Società, la stessa rimborserà al contraente i ratei di premio pagati e non goduti escluse le imposte.</i>	10	Eliminazione dell'articolo	10
2	CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONI	<i>Pur essendo il contratto stipulato per durata superiore ad un anno, la Società ed il Contraente hanno la facoltà di risolverlo alla scadenza di</i>	10	Riformulazione del capoverso come sotto riportato:	10

	ONE - Art. 7), terzo periodo	ciascun anno assicurativo, a partire dalla scadenza del 30/06/2024, mediante comunicazione da inviarsi almeno 180 giorni prima della scadenza.		“Pur essendo il contratto stipulato per durata superiore ad un anno, il Contraente ha la facoltà di risolverlo alla scadenza di ciascun anno assicurativo, a partire dalla scadenza del 30/06/2024, mediante comunicazione da inviarsi almeno 180 giorni prima della scadenza”.	
3	FRANCHIGIE – lett. A), sotto-lettera I)	<p>Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione dei seguenti importi:</p> <p>A) Sezione I - Danni Materiali (...) AUMENTATA A: (...) I) per eventi atmosferici scoperto 10% dell'importo di ciascun sinistro con il minimo di Euro 10.000,00</p>	10	Modifica franchigia/scoperto, con rideterminazione nei seguenti termini:	
				10% dell'importo di ciascun sinistro con il minimo di Euro 5.000,00	5
				5% dell'importo di ciascun sinistro con il minimo di Euro 2.500,00	10
4	LIMITI DI INDENNIZZO – lett. A), sotto-lettera e)	<p>Relativamente alle coperture sottoindicate, resta convenuto che in nessun caso la Società sarà tenuta a indennizzare, per ciascuna ubicazione e in eccesso alle franchigie/scoperti innanzi stabilite/i, somma per ogni singolo sinistro superiore a:</p> <p>A) Sezione I - Danni Materiali (...) RIDOTTO A: (...) e) Euro 2.500.000,00 per sinistro e Euro 5.000.000,00 per anno per Spese di demolizione e sgombero</p>	10	Modifica limite di indennizzo, con rideterminazione nei seguenti termini:	
				Euro 3.500.000,00 per sinistro e Euro 7.000.000,00 per anno	5
				Euro 5.000.000,00 per sinistro e Euro 10.000.000,00 per anno	10
5	LIMITI DI INDENNIZZO – lett. A), sotto-lettera i)	<p>Relativamente alle coperture sottoindicate, resta convenuto che in nessun caso la Società sarà tenuta a indennizzare, per ciascuna</p>	10	Modifica limite di indennizzo, con rideterminazione nei seguenti termini:	
				Euro 1.000.000 per sinistro e per periodo assicurativo	5

		<p>ubicazione e in eccesso alle franchigie/scoperti innanzi stabilite/i, somma per ogni singolo sinistro superiore a:</p> <p>A) Sezione I - Danni Materiali (...) RIDOTTO A: (...) i) Euro 500.000,00 per sinistro e anno per il Guasto Macchine</p>		<p>Euro 2.500.000 per sinistro e per periodo assicurativo</p>	7,5
				<p>Euro 5.000.000 per sinistro e per periodo assicurativo</p>	10
6	LIMITI DI INDENNIZZO – lett. C), sotto-lettera a)	<p>Relativamente alle coperture sottoindicate, resta convenuto che in nessun caso la Società sarà tenuta a indennizzare, per ciascuna ubicazione e in eccesso alle franchigie/scoperti innanzi stabilite/i, somma per ogni singolo sinistro superiore a: (...)</p> <p>C) Sezione I – Danni Diretti e Sezione II - Danni Indiretti</p> <p>Limite aggregato per sinistro ed anno della Sezione I - Danni Materiali e della Sezione II - Danni Indiretti, complessivamente considerate pari a:</p> <p>a) Euro 60.000.000,00 per sinistro ed anno</p>	10	<p>Modifica limite di indennizzo, con rideterminazione nei seguenti termini:</p>	
				<p>Euro 61.000.000,00 per sinistro e per anno</p>	1
				<p>Euro 62.000.000,00 per sinistro e per anno</p>	2
				<p>Euro 63.000.000,00 per sinistro e per anno</p>	3
				<p>Euro 64.000.000,00 per sinistro e per anno</p>	4
				<p>Euro 65.000.000,00 per sinistro e per anno</p>	5
				<p>Euro 66.000.000,00 per sinistro e per anno</p>	6
				<p>Euro 67.000.000,00 per sinistro e per anno</p>	7
				<p>Euro 68.000.000,00 per sinistro e per anno</p>	8
				<p>Euro 69.000.000,00 per sinistro e per anno</p>	9
				<p>Euro 70.000.000,00 per sinistro e per anno</p>	10
7	LIMITI DI INDENNIZZO – lett. C), sotto-lettere d) ed e)	<p>Relativamente alle coperture sottoindicate, resta convenuto che in nessun caso la Società sarà tenuta a indennizzare, per ciascuna ubicazione e in eccesso alle franchigie/scoperti innanzi stabilite/i, somma per ogni singolo sinistro superiore a:</p>	10	<p>Modifica limiti di indennizzo aggregati, con rideterminazione nei seguenti termini:</p>	
				<p>Euro 11.000.000,00 per sinistro e per anno</p>	1
				<p>Euro 12.000.000,00 per sinistro e per anno</p>	2

<p>(...)</p> <p>C) Sezione I – Danni Diretti e Sezione II - Danni Indiretti <i>Limite aggregato per sinistro ed anno della Sezione I - Danni Materiali e della Sezione II - Danni Indiretti, complessivamente considerate pari a: (...)</i></p> <p>d) 40% del valore di ogni fabbricato e relativo contenuto con il massimo di € 10.000.000,00 per sinistro e per anno per danni da inondazioni, alluvioni, allagamenti</p> <p>e) 40% del valore di ogni fabbricato e relativo contenuto con il massimo di € 10.000.000,00 per sinistro e per anno per danni da terremoto</p>	Euro 13.000.000,00 per sinistro e per anno	3
	Euro 14.000.000,00 per sinistro e per anno	4
	Euro 15.000.000,00 per sinistro e per anno	5
	Euro 16.000.000,00 per sinistro e per anno	6
	Euro 17.000.000,00 per sinistro e per anno	7
	Euro 18.000.000,00 per sinistro e per anno	8
	Euro 19.000.000,00 per sinistro e per anno	9
	Euro 20.000.000,00 per sinistro e per anno	10

TOTALE (PUNTEGGIO MASSIMO)	70
-----------------------------------	-----------

22.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio complessivo relativo all'offerta tecnica sarà calcolato mediante l'applicazione della seguente formula:

$$PT_i = CT_i$$

PT_i = punteggio complessivo attribuito all'offerta tecnica del concorrente i.

CT_i = somma dei singoli punteggi tabellari ottenuti dal concorrente i.

22.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Il punteggio relativo all'offerta economica sarà calcolato mediante l'applicazione della formula del prezzo minimo: all'offerta economica migliore verrà assegnato il punteggio massimo, pari a

30 punti; agli altri partecipanti sarà assegnato confrontando le relative offerte economiche alla migliore offerta, mediante l'applicazione della seguente formula:

$$PE_i = (R_{max} / R_i) \times P_{max}$$

PE_i = coefficiente attribuito all'offerta economica del concorrente i.

R_{max} = premio annuo lordo dell'offerta migliore.

R_i = premio annuo lordo offerto dal concorrente i.

P_{max} = punteggio massimo (30 punti)

Si precisa che, a seguito dell'applicazione di tale formula, saranno prese in considerazione, ai fini della definizione del PE_i , n. 4 (quattro) cifre decimali, con troncamento dei decimali in eccesso.

22.4. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

Il punteggio complessivo sarà calcolato mediante l'applicazione della seguente formula:

$$PC_i = PT_i + PE_i$$

PC_i = punteggio complessivo del concorrente i;

PT_i = punteggio complessivo attribuito all'offerta tecnica del concorrente i.

PE_i = coefficiente attribuito all'offerta economica del concorrente i.

Sarà considerata migliore l'offerta che, complessivamente, avrà il maggior punteggio PC_i .

23. COMMISSIONE GIUDICATRICE

23.1. La commissione giudicatrice, (la "**Commissione Giudicatrice**"), è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

23.2. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 93 co. 5 del Codice; a tal fine viene richiesta apposita dichiarazione.

23.3. La composizione della Commissione Giudicatrice e i *curricula* dei componenti sono pubblicati sulla Piattaforma.

23.4. La Commissione Giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la Piattaforma.

23.5. Il RUP si avvale dell'ausilio della Commissione Giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

24. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

24.1. La prima sessione pubblica - accessibile da parte dei concorrenti da remoto, tramite la Piattaforma previo accesso al profilo personale con le credenziali fornite al momento della registrazione - **avrà luogo il giorno 12.1.2024, alle ore 10:00.**

24.2. Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti almeno **1 (uno) giorno** prima della data fissata. Parimenti, le eventuali successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti almeno **1 (uno) giorno** prima della data fissata.

24.3. La Piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla Procedura, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

24.4. La Stazione Appaltante ha stabilito di ricorrere all'inversione procedimentale.

24.5. Con l'inversione procedimentale, si procede prima alla valutazione dell'offerta tecnica di tutti i concorrenti, poi alla valutazione dell'offerta economica di tutti i concorrenti e, infine, alla verifica della documentazione amministrativa dei concorrenti classificati primo e secondo in graduatoria. Le eventuali fasi di soccorso istruttorio e di verifica dell'anomalia avverranno successivamente.

25. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

25.1. Il seggio di gara istituito dalla Stazione Appaltante, (il "**Seggio di Gara**"), alla prima seduta pubblica procederà all'apertura ed al controllo formale delle buste contenenti le offerte tecniche presentate da tutti i concorrenti e, successivamente, le consegnerà alla Commissione Giudicatrice.

25.2. La Commissione Giudicatrice procederà, in una o più sedute private, alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel Disciplinare.

25.3. Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la Commissione Giudicatrice, eventualmente supportata dal Seggio di Gara, darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, e darà atto delle eventuali esclusioni dalla Procedura.

25.4. Al termine delle operazioni di cui sopra, la Piattaforma consente la prosecuzione della Procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche; pertanto, la Commissione Giudicatrice non procederà all'apertura dell'offerta economica dei concorrenti esclusi.

25.5. La Commissione Giudicatrice, eventualmente supportata dal Seggio di Gara, procederà all'apertura e valutazione delle buste contenenti le offerte economiche presentate da tutti i concorrenti, ed alla conseguente assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel Disciplinare.

25.6. La Stazione Appaltante procederà, dunque, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

25.7. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, i predetti concorrenti, su richiesta della Stazione Appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo; sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'*ex aequo*, la Commissione Giudicatrice procede, mediante sorteggio in seduta pubblica, ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria.

25.8. All'esito delle operazioni di cui sopra, verrà stilata la graduatoria.

25.9. L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la Commissione Giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

26. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

26.1. La Commissione Giudicatrice, eventualmente supportata dal Seggio di Gara, procederà, in relazione ai concorrenti classificati primo e secondo in graduatoria, a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel Disciplinare;
- c) attivare la eventuale procedura di soccorso istruttorio.

26.2. Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla Procedura sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

26.3. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della Procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

27. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

27.1. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica le offerte che otterranno un PC_i uguale a 100 o che, anche in base ad altri elementi, appaiano anormalmente basse.

27.2. Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, anche avvalendosi della collaborazione della Commissione Giudicatrice, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

27.3. Il concorrente allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, il dettaglio della scomposizione dell'offerta economica, redatta preferibilmente secondo il modello denominato "*Allegato 10) - fac-simile scomposizione offerta economica*"; la mancata presentazione anticipata di tale dichiarazione non è causa di esclusione.

27.4. Nella medesima sezione, l'operatore economico potrà altresì allegare

27.5. Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

27.6. A tal fine, assegna un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta.

27.7. Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

27.8. Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

28. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

28.1. La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

28.2. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione Appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

28.3. L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal Disciplinare ed è immediatamente efficace.

28.4. La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia [D.Lgs. 6.9.2011, n. 159 e ss.mm.ii. (il "**D.Lgs. 159/2011**")]. Qualora la Stazione Appaltante proceda ai sensi degli articoli 88, co. 4-*bis*, e 92, co. 3, del D.Lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verificano le circostanze di cui agli articoli 88, co. 4-*bis* e 4-*ter* e 92, co. 3 e 4, del citato D.Lgs.

28.5. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria. Successivamente, si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

28.6. Il contratto è stipulato non prima di 35 (trentacinque) giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e, comunque, entro 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'art. 18 co. 2 del Codice. In ogni caso, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà, previa verifica dei requisiti dell'aggiudicatario, di disporre l'esecuzione anticipata del contratto, ai sensi dell'art. 17, co. 8 e 9, del Codice.

28.7. La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione.

28.8. All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 117 del Codice.

28.9. Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della Stazione Appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

28.10. Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario, può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

28.11. La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

28.12. L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, co. 3, lett. d) del Codice.

28.13. L'aggiudicatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

28.14. Il contratto è stipulato in una delle forme di legge.

28.15. Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della Procedura sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante, entro la data di stipula del contratto. L'importo massimo presunto delle spese di pubblicazione ammonta ad Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00). La Stazione Appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle precitate spese, nonché le relative modalità di pagamento.

28.16. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

28.17. Ai sensi dell'art. 18, co. 10, del D.Lgs. 36/2023 e del relativo Allegato I.4, le spese relative all'assolvimento dell'imposta di bollo, pari ad Euro 120,00 (centoventi/00), sono a carico dell'aggiudicatario. Entro la data di sottoscrizione del contratto, l'aggiudicatario dovrà provvedere, tramite modello "*F24 Versamenti con elementi identificativi*" (F24 ELIDE), all'assolvimento dell'imposta di bollo pari ad Euro 104,00 (centoquattro/00) – ossia, al netto dell'imposta di bollo pari ad Euro 16,00 (sedici/00) già assolta in sede di presentazione di offerta.

28.18. In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 co. 2 del Codice.

29. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

29.1. La Stazione Appaltante si avvale di AON S.p.A., con sede legale in Milano, Via Calindri n. 6, in qualità di broker incaricato per l'assistenza nella stipulazione, gestione ed esecuzione dei contratti, inclusa ogni connessa attività amministrativa.

29.2. La remunerazione del Broker è posta a carico dell'aggiudicatario del contratto, nella misura del 6 % (sei per cento) del premio imponibile, non suscettibile a variante.

29.3. Tale remunerazione è parte dell'aliquota riconosciuta dall'Impresa di Assicurazione alla propria rete di vendita e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per la Stazione Appaltante.

29.4. Qualora l'Impresa aggiudicataria intenda avvalersi per l'amministrazione dei contratti di intermediari – ai sensi dell'art. 109, co. 2, lett. a), del Codice delle Assicurazioni – appartenenti alla propria rete distributiva, nondimeno garantirà il rispetto delle modalità e termini di rimessa premi previsti, convenuti o comunque riconosciuti dalle procedure amministrative vigenti in caso di gestione diretta o tramite gerenza, al fine di garantire l'adeguato collegamento tra le parti, per il tramite del broker. Tale facoltà non costituirà comunque un costo aggiuntivo per la Stazione Appaltante.

30. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

30.1. Il contratto di appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

30.2. L'aggiudicatario deve comunicare alla Stazione Appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

30.3. La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica.

30.4. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura.

30.5. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

30.6. In occasione di ogni pagamento all'appaltatore, o di interventi di controllo ulteriori, si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

30.7. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

30.8. Qualora l'aggiudicatario non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 dell'art. 3 della legge 136/2010.

30.9. La risoluzione del contratto non andrà comunque a pregiudicare le garanzie relative ai sinistri verificatisi antecedentemente alla data di risoluzione, restando quindi immutato il regolare decorso dell'iter liquidativo.

31. CODICE DI COMPORTAMENTO

Partecipando alla Procedura, il concorrente dichiara di conoscere, accettare e osservare tutte le modalità, indicazioni e prescrizioni di cui ai seguenti documenti, disponibili sul sito <https://trasparenza.bresciamobilita.it/>:

1. Codice Etico e di comportamento della Stazione Appaltante;
2. Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza del Gruppo Brescia Mobilità.

32. ACCESSO AGLI ATTI

L'istanza di accesso agli atti relativi alla Procedura potrà essere presentata - ai sensi dell'art. 225, co. 2, del D.Lgs. 36/2023, nelle modalità di cui agli artt. 22 e ss. della L. 241/1990 e ss.mm.ii. e dall'art. 53 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. - nelle seguenti modalità:

- a) di persona, all'indirizzo Via Leonida Magnolini, 3, Brescia (C.A.P. 25135);
- b) a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.) al domicilio digitale della Società e/o all'indirizzo bsmobacquisti@legalmail.it;
- c) per via postale, all'indirizzo Via Leonida Magnolini, 3, Brescia (C.A.P. 25135).

33. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla Procedura è competente il T.A.R. – Sezione di Brescia – Via Carlo Zima, n. 3 – 25121 Brescia.

34. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 e ss.mm.ii. e del Regolamento (UE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell'ambito della Gara.

35. ALLEGATI

Sono parte integrante e sostanziale del Disciplinare i seguenti allegati:

- 1) Allegato 1) - *fac-simile* domanda di partecipazione;
- 2) Allegato 2) - *fac-simile* DGUE;

- 3) Allegato 3) - *fac-simile* dichiarazione integrativa al DGUE;
- 4) Allegato 4) - *fac-simile* dichiarazione sostitutiva integrativa;
- 5) Allegato 5) - *fac-simile* dichiarazione sostitutiva dei familiari conviventi;
- 6) Allegato 6) - *fac-simile* dichiarazione sostitutiva attestante il possesso di requisiti;
- 7) Allegato 7) - *fac-simile* dichiarazione sostitutiva ai fini della normativa antiriciclaggio;
- 8) Allegato 8) - *fac-simile* offerta tecnica.
- 9) Allegato 9) - *fac-simile* offerta economica;
- 10) Allegato 10) - *fac-simile* scomposizione offerta economica;

BRESCIA MOBILITÀ S.P.A.
Il Responsabile Unico del Progetto
Dott. Roberto Guerra
(Documento Informatico Firmato Digitalmente)